

Avviso pubblico per la promozione di progetti di ricerca a supporto dell'attuazione dei Vettori di sostenibilità della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile - SNSvS4

FAQ (Frequently Asked Questions)

Aggiornamento al 22/01/2025

FAQ 1

Il nostro dubbio riguarda l'ente della PA a cui l'ente di ricerca, il capofila, chiede il partenariato. Questo ente della PA deve aver partecipato al precedente Avviso pubblico da voi emesso ad inizio 2024 (di cui all'art. 34 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in materia di attuazione della SNSvS)? Tale dubbio emerge leggendo un passaggio al link di presentazione del recente Avviso per enti di ricerca dove vengono citati gli accordi e si dice:

I progetti di ricerca dovranno contribuire a potenziare le capacità delle istituzioni territoriali di attuare i tre Vettori di sostenibilità in sinergia con gli ambiti di attività previsti dagli accordi di collaborazione stipulati tra il MASE e diverse Regioni, Province autonome e Città metropolitane per l'attuazione della SNSvS.

In realtà nel bando, all'art. 3 - Partenariati - non pare esserci un vincolo in questo senso, ma vorremmo essere sicuri di non aver inteso male.

Risposta

L'art. 3, c. 2, lett. a), dell'Avviso è richiesto che almeno un ente pubblico territoriale o loro associazioni aderente al Partenariato sia impegnato nella definizione e/o approvazione della propria strategia o agenda di sviluppo sostenibile. L'aver sottoscritto un accordo di collaborazione con il Ministero per attività di cui all'art. 34 del D.Lgs n. 152/2006 non costituisce ulteriore requisito per la partecipazione.

FAQ 2

Leggendo l'Avviso, potremmo rientrare nella modalità di adesione come partner. Darete ulteriori aggiornamenti?

Risposta

È attualmente in corso la fase di presentazione delle proposte progettuali e non sono previsti ulteriori aggiornamenti. Si specifica che la partecipazione come partner ad una proposta progettuale va definita già in fase di presentazione delle istanze per l'ammissione a finanziamento. Tali proposte sono infatti presentate in forma di partenariato, come previsto dagli articoli 2 e 3 dell'Avviso. Il ruolo di ogni soggetto aderente al partenariato è funzionale alla realizzazione del progetto e deve essere descritto nell'Allegato B1 (Descrizione della proposta progettuale) e nell'Allegato C (Modulo di adesione al partenariato).

FAQ 3

Il medesimo ateneo può presentare una sola proposta sull'Avviso? oppure più dipartimenti di un Ateneo possono rivolgere istanze? L'ente territoriale può partecipare ad un solo partenariato?

Risposta

Così per come previsto dall'art. 2 dell'Avviso, lo stesso si rivolge ad Istituzioni universitarie - Pubbliche Statali accreditate dal MUR in forma singola o in aggregazione tra loro, nonché a Dipartimenti, Istituti o assimilabili, con proprio centro autonomo di spesa, appartenenti ai soggetti di cui ai precedenti sub A) e B), in forma singola o in aggregazione tra loro. Da ciò discende che la partecipazione dell'Istituzione universitaria non esclude la partecipazione dei singoli Dipartimenti della stessa, con proprio centro autonomo di spesa, purché le proposte progettuali vertano su differenti linee di attività, anche in ossequio al divieto di doppio finanziamento.

Con riferimento al quesito sull'ente pubblico territoriale, al fine di orientare al meglio la definizione delle proposte progettuali, è opportuno richiamare le finalità dell'Avviso di cui all'art. 1 che prevedono espressamente che i progetti di ricerca supportino *“progettualità integrate e multi-attoriali in riferimento a tematiche prioritarie per l'attuazione della SNSvS”*. Inoltre, tale riferimento alla promozione di progettualità integrate e multiattoriali trova rispondenza nei parametri di valutazione delle domande di cui all'art. 11 dove, tra l'altro, sono previsti dei criteri premianti in base alla **rilevanza del contributo scientifico all'attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e delle strategie territoriali di sviluppo sostenibile collegate e all'integrazione territoriale**. Alla luce di quanto esposto, sebbene l'Avviso non preveda in via esclusiva la partecipazione ad un solo partenariato, l'impegno attivo che l'ente territoriale deve assumere quale membro del partenariato stesso nello svolgimento delle attività previste e la natura integrata e multi-attoriale delle stesse comportano l'attenta ponderazione circa l'effettiva capacità dell'ente di garantire gli impegni assunti.

FAQ 4

Mi chiedo se UNI potesse rientrare tra i soggetti compresi nell'art. 2 lettera D dell'Avviso in quanto la normazione tecnica costituisce un valido strumento per diffondere i risultati della ricerca e già lo facciamo in ambito europeo, in particolare per i progetti Horizon. Naturalmente, si tratterebbe di entrare in una cordata il cui capofila sarebbe un soggetto istituzionale territoriale.

Risposta

L'Amministrazione precedente non può dare valutazioni e patenti di legittimità pre-partecipazione. Sarà cura del soggetto, che intende partecipare, qualificarsi, se rientrante nella relativa definizione, come soggetto appartenente ad una delle categorie previste dall'articolo 2 dell'Avviso motivando, se ritiene, il perché di detta qualificazione e/o natura giuridica assunta.

FAQ 5

In riferimento all'Avviso Pubblico per la promozione di progetti di ricerca a supporto dei Vettori di sostenibilità previsti dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile SNSvS4 ed in particolare all'art.3 laddove è prevista la partecipazione di un Ente Territoriale nel Partenariato di Progetto, si chiede se la Provincia di Cosenza possa aderire ad un'eventuale partnership nel rispetto dei requisiti richiesti dall'articolo summenzionato. A questo proposito, si precisa quanto segue. Nell'ambito delle proprie funzioni, nel 2009 la Provincia di Cosenza ha approvato e adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P., quale strumento programmatico di raccordo ed indirizzo tra il Quadro Territoriale Regionale e la pianificazione comunale, all'interno del quale veniva definita la Valutazione Ambientale Strategica e declinate le diverse azioni. Nonostante la Riforma Delrio (Legge n. 56/2014) abbia ridotto le competenze delle Province, l'Amministrazione Provinciale di Cosenza è comunque impegnata in processi per attuazione di azioni/interventi/piani strategici di sviluppo sostenibile. In particolare: 1) Redazione del Documento Strategico del Contratto di Fiume Crati che prevede la realizzazione di un modello di sviluppo ecosostenibile per l'intera Valle del Crati, finalizzato alla tutela e salvaguarda dai rischi idraulici e da dissesto idrogeologico, alla valorizzazione e promozione dei valori ambientali, storici e culturali dell'area vasta. 2) Adozione di un Partenariato Pubblico-Privato (PPP) avente ad oggetto la Concessione del "Servizio di gestione di circa n. 100 immobili di competenza della Provincia di Cosenza attraverso la fornitura di vettori energetici, la manutenzione impiantistica e l'efficientamento energetico" con l'obiettivo di conseguire dei benefici sia in termini di risparmi energetici, sia in relazione al miglioramento del confort ambientale all'interno degli edifici. Trattandosi dunque di azioni volte allo sviluppo sostenibile e all'efficientamento energetico, si ritiene che le stesse siano coerenti con quanto previsto nell'Avviso e più in generale siano in linea con l'obiettivo principale di attuazione a tutti i livelli del Governo della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile mediante il coinvolgimento degli enti territoriali.

Risposta

L'Avviso, come previsto dall'art. 1, intende rafforzare l'interazione del sistema della ricerca con i contenuti e le priorità di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) ai diversi livelli di governo del territorio, come disposto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006, promuovendo "progetti di ricerca a supporto dell'attuazione dei Vettori di sostenibilità previsti dalla SNSvS, nonché dalle connesse strategie e agende territoriali, quali condizioni abilitanti per lo sviluppo sostenibile." In funzione di tale finalità, l'art. 3 (Partenariati), al c. 2, lett. a) prevede, così come riportato nel quesito, che al Partenariato aderisca almeno un ente pubblico territoriale o loro associazioni che "abbiano approvato o abbiano avviato le procedure volte alla definizione e/o approvazione delle proprie strategie o agende per lo sviluppo sostenibile". A tal riguardo, risulta opportuno chiarire che per "strategie o agende per lo sviluppo sostenibile" si intende un documento strategico, in corso di definizione e/o approvato da parte dell'ente territoriale competente, che si configuri come declinazione a livello territoriale della SNSvS attraverso un quadro integrato e coerente e che, pertanto, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale.

Il suddetto art. 34, in riferimento alle strategie di sviluppo sostenibile, prevede infatti che queste siano "definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti

necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.” La presenza e l'integrazione di tali aspetti, oltre alla definizione del contributo alla SNSvS, sono proprie delle strategie e delle agende di sviluppo sostenibile individuate come requisito per l'ente pubblico territoriale di cui all'art.3, c. 2, lett. a) dell'Avviso.

In tal senso, gli strumenti di programmazione, pianificazione e gli altri strumenti di impegno degli enti pubblici territoriali concernenti specifici obiettivi di sostenibilità (ad esempio i Contratti di fiume o partenariati pubblici-privati per gestione energetica sostenibile di immobili pubblici), non soddisfano il requisito previsto dall'Avviso. Ad ogni buon fine, si ricorda che l'Avviso promuove la realizzazione di progettualità multiattoriali e multilivello a supporto della declinazione territoriale della SNSvS e che il Partenariato può includere più di un Ente pubblico territoriale e che l'integrazione territoriale costituisce criterio premiale (cfr. art. 11 dell'Avviso).

Si precisa inoltre che, così per come previsto dall'art. 3 dell'Avviso: *“Le proposte progettuali devono essere presentate da partenariati composti dal Soggetto Capofila, così come individuato ai sensi dell'articolo 2, e da uno o più Soggetti appartenenti alle tipologie di cui al comma 2 del presente articolo. A pena di inammissibilità, uno dei Soggetti aderenti al partenariato deve essere un ente pubblico territoriale o loro associazioni di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.”*

Pertanto, il soggetto, per partecipare all'Avviso in qualità di partner di progetto, aderendo cioè al partenariato con il Soggetto Capofila individuato fra quelli previsti all'art. 2 dell'Avviso, dovrà rientrare nella definizione di ente pubblico territoriale che abbia approvato o abbia avviato le procedure volte alla definizione e/o approvazione delle proprie strategie o agende per lo sviluppo sostenibile, così per come in precedenza analizzato.

FAQ 6

Volevo sapere se il coordinatore proponente dev'essere necessariamente un ricercatore di ruolo o è previsto che possa essere anche un tempo determinato.

Risposta

Così per come espressamente previsto dall'art. 7 dell'Avviso, a pena di inammissibilità, le istanze devono essere presentate e debitamente sottoscritte dal Legale Rappresentante del Soggetto Capofila del partenariato, redatte utilizzando esclusivamente il modello “Domanda di ammissione al finanziamento” (Allegato A) allegato all'Avviso e scaricabile dal sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (www.mase.gov.it - sezione “Bandi e avvisi”).

Inoltre, tale domanda dovrà essere compilata, a pena di inammissibilità, in ogni sua parte e accompagnata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante del Soggetto Capofila, nonché da tutti gli allegati all'Avviso. La mancata presentazione anche di uno solo degli allegati determina l'inammissibilità della proposta progettuale.

FAQ 7

Scrivo in merito all'Avviso pubblico per la promozione di progetti di ricerca a supporto dell'attuazione dei Vettori di sostenibilità della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile - SNSvS4. L'ente pubblico territoriale aderente al partenariato, deve necessariamente aver approvato o avviato le procedure volte alla definizione e/o approvazione delle proprie strategie o agende per lo sviluppo sostenibile? Se tale ente, è un Comune, tale regola è comunque valida? Cosa s'intende per aver avviato le procedure?

Risposta

Per quanto riguarda i primi due quesiti, si rimanda alla FAQ 5. Le strategie e agende per lo sviluppo sostenibile richiamate dall'art. 3 dell'Avviso sono infatti da riferirsi ai diversi livelli territoriali. Tali strategie e agende per lo sviluppo sostenibile impegnano, così come individuato dall'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006, coerentemente con le strategie regionali, anche le "amministrazioni locali" nei processi di declinazione territoriale dell'Agenda 2030 e della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), comprendendo quindi anche il livello comunale. Si specifica in tal senso che, il medesimo articolo, prevede la necessità che le regioni e gli enti territoriali, tramite le proprie Strategie o Agende per lo sviluppo sostenibile devono dimostrare il contributo reso al raggiungimento degli obiettivi della SNSvS, assumendo la stessa come quadro di riferimento ancorato alle tre dimensioni della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica). In tal senso, non possono considerarsi strategie o agende per lo sviluppo sostenibile documenti settoriali, per quanto ascrivibili a una delle dimensioni o scelte strategiche della SNSvS.

In riferimento al terzo quesito, l'art. 3, c.2 dell'Avviso prevede che: *"Le tipologie di Soggetti che possono aderire al Partenariato, oltre al Soggetto Capofila, sono i seguenti: a) enti pubblici territoriali o loro associazioni che abbiano approvato o abbiano avviato le procedure volte alla definizione e/o approvazione delle proprie strategie o agende per lo sviluppo sostenibile; ..."*. In riferimento a tale articolo, per *"abbiano avviato le procedure volte alla definizione e/o approvazione delle proprie strategie o agende per lo sviluppo sostenibile"* si intende l'attivazione da parte dell'ente pubblico territoriale dell'iter amministrativo di definizione della strategia/agenda per lo sviluppo sostenibile quale strumento individuato dall'art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 anche per le "amministrazioni locali" di declinazione territoriale dell'Agenda 2030 e della SNSvS, attraverso la produzione di idonei atti amministrativi (adozione schema di provvedimento o programma di lavoro per la sua definizione, formalizzazione cabine di regia, ecc...).

FAQ 8

Nell'Articolo 3, comma 2, si specifica che tra le tipologie di Soggetti che possono aderire al Partenariato, oltre al Soggetto Capofila, vi sono "a) enti pubblici territoriali o loro associazioni che abbiano approvato o abbiano avviato le procedure volte alla definizione e/o approvazione delle proprie strategie o agende per lo sviluppo sostenibile". Sarebbe nostro interesse coinvolgere come partner associazioni di enti pubblici (Unioni dei Comuni), per comprendere il livello di avanzamento dei propri strumenti di pianificazione strategica e territoriale in termini di localizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e di allineamento con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Ci chiediamo a tal ragione se documenti strategici come i Piani strutturali intercomunali e/o le Strategie di Area Interna (in linea con la SNAI) rientrino nella categoria "strategie o agende per lo sviluppo sostenibile",

o se al contrario sia necessario che tali associazioni di enti stiano definendo o abbiano approvato un documento specifico denominato “Strategia/Agenda territoriale per lo sviluppo sostenibile”.

Risposta

Si rimanda alla FAQ 5.

FAQ 9

In relazione alla pubblicazione dell'avviso di cui all'oggetto vi chiediamo alcune precisazioni:

- la CM può aderire come partner ad un solo progetto presentato da un Soggetto Capofila?
- nell'avviso si legge che fra le spese non ammissibili vi sono "le spese effettuate e/o fatturate tra Soggetti coinvolti nel partenariato relativo alla proposta progettuale presentata" questo significa quindi che la CM in qualità di partner del progetto attraverso il beneficiario non può essere destinataria di una quota di finanziamento per realizzare direttamente delle azioni del progetto?

Risposta

Con riferimento alla prima questione, si rimanda alla FAQ 3.

Con riferimento alla seconda questione, la CM in qualità di partner progettuale dovrà realizzare le azioni progettuali individuate in sede di costituzione del partenariato e per tali azioni potrà utilizzare quota parte del contributo pubblico concesso dal MASE secondo quanto concordato tra le Parti (Soggetti coinvolti nel partenariato). Le spese sostenute dalla CM, per la realizzazione delle azioni di competenza, ai fini dell'ammissibilità a contributo pubblico, dovranno rispettare quanto previsto dall'Avviso agli artt. 14 e 15 ed essere rendicontate come indicato all'art.16.

Si rappresenta che il beneficiario del contributo pubblico concesso dal MASE è il Partenariato, rappresentato da un Soggetto Capofila che deve possedere i requisiti previsti all'art.2 dell'Avviso.

Non sono ammissibili a contributo del MASE le spese che hanno per oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi tra Soggetti coinvolti nel Partenariato.

FAQ 10

L'Ente territoriale, in questo caso Città metropolitana di Milano, può aderire come partner in più proposte progettuali? L'Ente territoriale può aderire come partner senza finanziamento economico?

Risposta

Per quanto riguarda il primo quesito si rimanda alla FAQ 3.

Con riferimento al secondo quesito, l'ente territoriale può aderire al partenariato svolgendo una o più azioni o parti di essa/e come da proposta progettuale, con o senza contributo pubblico da parte del MASE. La distribuzione del finanziamento pubblico concesso dal MASE è prerogativa dei partners progettuali secondo quanto da loro concordato nell'accordo di partenariato.

FAQ 11

La presente per chiedere un chiarimento rispetto all'Avviso in oggetto, relativamente al numero delle candidature possibili da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Dalla lettura dell'art.2 "Beneficiari e requisiti di ammissibilità" comma1 lettera B e C dell'Avviso che recita quanto segue, "Per le finalità di cui all'articolo 1, il presente Avviso è rivolto a: (...omissis)

B. Enti di Ricerca Pubblici, con almeno una sede operativa all'interno del territorio italiano, in forma singola o in aggregazione tra loro;

C. Dipartimenti, Istituti o assimilabili, con proprio centro autonomo di spesa, appartenenti ai soggetti di cui ai precedenti sub A) e B), in forma singola o in aggregazione tra loro (...omissis);

si evince che anche i singoli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche possano presentare una candidatura. Tuttavia, all'articolo all'art. 9 comma 3 viene specificato che: "Ciascun Soggetto Capofila può figurare in una sola istanza di finanziamento, sia come Soggetto Capofila sia come componente del Partenariato, pena l'inammissibilità di tutte le istanze in cui il predetto Soggetto risulti presente."

Come Soggetto ammissibile, nel caso specifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è da intendersi l'intero Ente e quindi si potrà sottoporre 1 sola proposta, oppure i singoli Istituti e quindi è possibile farvi pervenire più domande?

Risposta

Si rimanda alla FAQ 5.

FAQ 12

Vi preghiamo di poter considerare e rispondere ai seguenti due quesiti: 1) si chiede se con riferimento ai requisiti ammissibilità, articolo 2, ..., par 2.b. "di aver realizzato almeno un progetto ... con un importo almeno uguale o superiore alla richiesta di finanziamento" se sia possibile fare riferimento più in generale al bilancio del dipartimento universitario, per la ricerca, o cosa simile, e non a singoli progetti di ricerca; 2) si chiede se sia possibile che una Università del Vaticano, le cui lauree sono riconosciute dallo Stato Italiano, possano partecipare all'avviso.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, il requisito di ammissibilità citato è da riferirsi ad almeno un progetto, come espressamente previsto dall'articolo citato. In riferimento al secondo quesito si rimanda alla FAQ 4.

FAQ 13

La contatto con un'altra questione riguardo l'avviso pubblico progetti di ricerca per sapere se l'OCSE può essere un ente capofila eleggibile oppure se può essere un partner.

Leggendo l'articolo 2, vediamo che si fa riferimento, al punto B, di Enti di Ricerca Pubblici, ma L'OCSE è un'organizzazione internazionale e quindi ci è sorto il dubbio.



Colgo l'occasione per chiedere conferma della data ultima per inviare le candidature: dai nostri conti la data ultima sembra essere il 9 marzo 2025. Conferma?

Risposta

Per quanto riguarda il primo quesito, si rimanda alla FAQ 4.

Per il secondo quesito, si conferma che la data ultima di trasmissione delle candidature di partecipazione all'Avviso è quella del 09 marzo 2025.